



(Decreto di Ratifica del Trattato fra la Rep. di San Marino e gli Stati Uniti d'America per l'estradizione dei delinquenti).

TRATTATO

FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER L'ESTRADIZIONE DEI DELINQUENTI

10 Gennaio 1906

Un trattato per la estradizione dei delinquenti è stata concluso a Roma il 10 gennaio 1906 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica degli Stati Uniti d'America, il quale è del seguente tenore:

La Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica degli Stati Uniti di America avendo giudicato i reati nei rispettivi loro territori, che gli individui accusati o condannati per i reati qui appresso enumerati, e che cerano sottrarsi alla giustizia siano in certi casi reciprocamente consegnati, le dette Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro Plenipotenziari per conchiudere un trattato a questo scopo e cioè:

I Capitani Reggenti la Repubblica di San Marino.

S. E. il Senatore Gaspare Finali, Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, ecc., ecc., Consultore Politico della detta Repubblica, ecc., ecc.;

Il Presidente degli Stati Uniti d'America,

S.E. Henry White, Ambasciatore Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. il Re d'Italia, ecc., ecc.;

I quali dopo essersi comunicati l'uno all'altro i loro rispettivi pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concluso i seguenti articoli:

Art. 1.

- Il Governo degli Stati Uniti e il Governo di San Marino s'impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone che essendo state processate o condanne, come autori o come complici, di qualcuno dei crimini o delitti specificati nel seguente articoli commessi dentro la giurisdizione di una delle due parti contraenti, cercheranno un asilo o saranno trovati dentro il territorio dell'altra parte. Però questo sarà fatto soltanto sopra tale evidenza di criminalità, che secondo le leggi del paese dove il fuggitivo o il processato sarà trovato, giustificherebbe il suo arresto, e l'invio al giudizio se il delitto vi fosse stato commesso.

Art. 2.

- Per le disposizione della presente Convenzione, saranno consegnati gl'individui processati o condannati per alcuno dei seguenti delitti:

1° Omicidio, compresi i delitti di parricidio, assassinio, avvalendosi e infanticidio.

2° Tentativo di omicidio.

3° Stupro violento o attentato di commetterlo. Bigamia. Aborto.

4° Incendio doloso.

5° Pirateria, o ammutinamento a bordo di una nave, quando l'equipaggio, o una parte di esso abbia preso possesso della nave per frode o per violenza contro il comandante.

6° Furto; il delitto di "burglary", definito un atto d'introdursi di notte, mediante effrazione o scalata, nella casa di un altro con intenzione criminosa; ed il delitto di "robbery", definito un atto di sottrazione forzata e criminosa di danaro o di valori da una ad altra persona con violenza ed intimidazione, e i corrispondenti delitti previsti e puniti dal codice penale di San Marino, sotto la qualificazione di furti commessi di notte in una casa abitata, mediante effrazione o scalata, e di furti commessi con violenza e minacce.

7° Falso, sotto il qual titolo si comprende l'emissione di carte falsificate e così la contraffazione di atti pubblici, governativi e dell'autorità sovrana.

8° Fabbricazione, messa in circolazione o contraffazione di moneta, sia metallica che cartacea; contraffazione di titoli o di cedole del debito pubblico, di biglietti di banca, di obbligazioni e in generale di qualsivoglia titolo o strumento di credito, contraffazione di sigilli, punzoni, timbri, bolli e marche di Stato e di pubbliche amministrazioni, e relative emissioni.

9° Appropriazione di pubblico danaro commesso nella giurisdizione d'una delle parti da pubblici ufficiali o depositari.

10° Appropriazione commessa da qualunque persona o persone impiegate o salariate a detrimento di quelli che le impiegano, quando il delitto è soggetto a punizione secondo le leggi del luogo ove fu commesso, e l'ammontare del danaro o dei valori appropriati non sia minore di dugento dollari o mille lire.

11° Arbitrato e illegale disfacimento o ostruzione di ferrovie che mettano a rischio la vita umana.

12° Conseguimento di danaro, di valore e altre proprietà sotto falsi pretesti, quando tale atto costituisca un delitto, secondo le leggi d'ambidue i paesi e l'ammontare del danaro, dei valori o delle proprietà fraudolentemente conseguite non sia minore di dugento dollari o mille lire.

13° Rapimento di minorenni.

14° Ricetto degli oggetti acquistati per mezzo di uno dei criminali o delitti previsti dalla presente Convenzione.

L'extradizione può egualmente essere concessa per l'attentato di commettere uno dei delitti sopra enumerati, quando tale attentato sia punibile per le leggi di ambedue le parti contraenti.

Art. 3.

- Un individuo estradato per questa Convenzione non potrà essere processato o punito nel paese al quale l'extradizione è stata concessa, né estradato a un terzo potere per un crimine o un delitto non previsto nella presente Convenzione e commesso anteriormente alla sua estradizione, a meno che egli abbia avuto un mese di tempo per abbandonare il paese dopo essere stato assolto; e se egli è stato processato e condannato ad una pena, gli deve essere concesso un mese di tempo per lasciare il paese, dopo aver espiata la pena e ottenuto il perdono.

Non potrà tuttavia essere processato o punito per qualsiasi crimine o delitto previsto dalla presente Convenzione, commesso prima della sua estradizione, ma diverso da quello che diede luogo alla estradizione, senza il consenso del governo che lo estradiò, esigere la produzione d'uno dei documenti menzionati nell'art. VII di questa Convenzione.

Il consenso dello stesso governo sarà similmente richiesto per l'extradizione dell'accusato a un terzo paese; nondimeno questo consenso non sarà necessario quando l'accusato abbia spontaneamente domandato di essere processato o di scontare la pena, o quando non abbia nel termine di un mese sopraspecificato abbandonato il paese al quale è stato estradato.

Art. 4.

- Le disposizioni di questa Convenzione non sono applicabili alle persone colpevoli d'un crimine o delitto politico, o d'un atto connesso a un tal crimine o delitto. La persona che è stata estradata in ragione di uno dei crimini o delitti comuni menzionati nell'art. II, non può per conseguenza in alcun caso essere processata o punita nello stato a cui l'extradizione è stata concessa in ragione d'un crimine o delitto politico commesso da lei prima della sua estradizione, o in ragione di un atto connesso con tale crimine o delitto politico, a meno che essa abbia avuta la libertà di abbandonare il paese durante un mese dopo essere stato processato per un mese dopo espiata la pena, od essere stato perdonato.

Art. 5.

- Le parti contraenti non sono obbligate a consegnarsi i propri cittadini o sudditi in virtù della stipulazione della presente Convenzione.

Art. 6.

- Se la persona, la cui estradizione può essere reclamata secondo le stipulazioni del presente trattato, sia stata arrestata per avere commesso dei delitti nel paese dove ha cercato un asilo, o vi sia stata per essi condannata, la sua estradizione deve essere differita finché essa sia stata assolta, od abbia scontato al quale sia stata condannata.

Art. 7.

- Le domande d'extradizione dei refrattari alla giustizia debbono essere fatte dai rispettivi agenti diplomatici delle parti contraenti, o in caso d'assenza di essi, del paese ov'è la sede del governo, possono essere fatte dagli agenti consolari superiori.

Se la persona la cui estradizione può essere richiesta sia stata condannata per un crimine o delitto, una copia della sentenza dell'Autorità giudiziaria, da cui sia stata condannata, autenticata col suo sigillo, accompagnerà la richiesta di estradizione,; la firma del giudice sarà legalizzata dal competente agente del potere esecutivo, la cui firma sarà a sua volta attestata dal Ministro o dal Console degli Stati Uniti o di San Marino. Quando invece il refrattario sia semplicemente imputato di un delitto, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata da una copia debitamente autenticata del mandato d'arresto nel paese dove il delitto sia stato commesso, e dalle disposizioni sulle quali il mandato d'arresto sia stato emesso.

Sarà in facoltà di qualsiasi competente autorità giudiziaria degli Stati Uniti sulla produzione d'un attestato emesso dal Segretario di Stato comprovante che una dimanda è stata fatta dal Governo di San Marino in vista dell'arresto provvisorio di persona condannata od accusata di avere commesso colà un crimine o delitto passibile d'extradizione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e sopra querela debitamente data, che tal crimine o delitto fu realmente commesso, di emettere un mandato di arresto di detta persona. Ma se la domanda di estradizione colle formali prove superiormente indicate non sarà fatta, come sopra è detto, dall'agente diplomatico del governo richiedente, e in sua assenza dal competente ufficiale consolare, entro 40 giorni dalla data dell'arresto del refrattario, il prigioniero sarà rimesso in libertà.

È il Governo di San Marino, a dimanda del Governo degli Stati Uniti, trasmessa per mezzo dell'agente diplomatico degli Stati Uniti, o, in sua assenza, per mezzo del competente ufficio consolare, assicurerà in conformità della legge l'arresto provvisorio della persona condannata ed accusata di avere colà commesso crimini o delitti passibili d'extradizione, secondo la presente Convenzione.

Ma se la domanda per la consegna, con le formali prove precedentemente menzionate non è fatta come sopra è detto dall'agente diplomatico del governo richiedente, e in sua assenza dal competente ufficio consolare, dentro 40 giorni dalla data dell'arresto del refrattario, il prigioniero sarà rimesso in libertà.

Art. 8.

- Le spese dell'arresto, della detenzione, dell'istruttoria e della consegna dei refrattari secondo questa Convenzione, saranno a carico dello Stato nel cui nome l'extradizione è richiesta. Tuttavia, il governo richiedente non dovrà sostenere alcuna spesa per i servizi degli ufficiali del Governo al quale l'extradizione viene richiesta, che ricevono uno stipendio fisso, e per quanto riguarda il carico per i servizi di quei pubblici ufficiali che non ricevono altro che emolumenti, il loro carico non potrà eccedere quello da corrispondersi a detti ufficiali, secondo le leggi del paese, per servizi resi, nella procedura criminale ordinaria.

Art. 9.

- L'extradizione non sarà concessa, a norma delle disposizioni di questa Convenzione, se la prescrizione dell'azione giudiziaria o della pena sia acquisita in favore dell'individuo reclamato, conformemente alle leggi del paese a cui la domanda è indirizzata.

Art. 10.

- Tutti gli oggetti trovati in possesso dell'individuo reclamato, e provenienti dal fatto per quale esso è incriminato, o che possono servire di prova pel delitto pel quale è chiesta l'extradizione, saranno sequestrati, e se la competente autorità l'ordini, saranno consegnati insieme alla persona.

Sono però riservati i diritti dei terzi su tali oggetti.

Art. 11.

- La presente Convenzione diverrà esecutiva 30 giorni dopo lo scambio delle ratifiche, e resterà in vigore fino a sei mesi dopo che sia stata denunciata in debita forma da uno altro dei due governi.

Essa sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma il piu' presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato i soprascritti undici articoli nelle lingue inglese ed italiano e vi hanno apposto i loro sigilli.

[L.S.] HENRY WHITE

[L.S.] GASPARE FINALI.

- segue testo in inglese pag. 387-388 Suppl. 1 -

Noi avendo diligentemente esaminato il soprascritto Trattato di estradizione dei delinquenti fatto col Governo della Repubblica degli Stati Uniti di America ed avendolo conosciuto conforme alle nostre intenzioni lo approviamo e ratifichiamo nelle due lingue Italiana ed Inglese nelle quali è redatto e promettiamo di osservarlo e di farlo osservare fedelmente secondo la sua forma ed il suo tenore, mandando alla Eccellentissima Reggenza di segnare il presente Decreto, e di apporvi il sigillo dello Stato.

Dato a San Marino questo dì diecinove febbraio millenovecentosei.

I Capitani Reggenti

Fir. ONOFRIO FATTORI - PIERMATTEO CARATTONI

[L. S.] Il Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Firm. GEMINO GOZI.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri

DOMENICO FATTORI

I soprascritti Capi di accordo essendo stati ratificati dal Senato della Repubblica degli Stati Uniti d'America e lo scambio delle ratifiche essendo stato fatto in Roma li 8 giugno 1908, l'Eccellentissima Reggenza decreta che i medesimi vengano pubblicati nei modi consueti affinché nessuno possa allegarne ignoranza, ordinando a chiunque spetta di osservarli e di farli osservare.

San Marino, dal Pubblico Palazzo addì diecinove giugno millenovecentotto.

I Capitani Reggenti

[L. S.] Firm. MENETTO BONELLI - GUSTAVO BABBONI

Il Segretario per gli Affari Interni

Firm. G. GOZI.

- testo in inglese pag. 388-389 Suppl. 1 -